

PROTOCOLLO

PER L'INCLUSIONE SOCIALE
DI PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

TRA

l'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna
di Trento
(UDEPE Trento)

E

L'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Trento (di seguito denominato UDEPE Trento), nella persona del Direttore dott. Nicolò Fuccaro, elettivamente domiciliato, ai fini del presente Protocollo, presso la sede legale dell'UDEPE Trento, sita in via Vannetti n. 13 a Trento - tel. Tel. 0461 230261 – mail: uepe.trento@giustizia.it – PEC: prot.uepe.trento@giustiziacert.it

E

....., (di seguito denominato), nella persona del legale rappresentante
....., elettivamente domiciliato ai fini del presente Protocollo, presso la sede legale del
..... sita ain Via
..... PEC:

- VISTO** l'art. 27, comma 3 della Costituzione che recita: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”;
- VISTA** la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “*Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*” e successive modifiche;
- VISTA** la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante “*Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*” che all’art. 3 prevede “l’affidamento dell’imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale”
- VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328, “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”;
- VISTO** il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, “*Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*”, con particolare riferimento alla disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 “*Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*” con particolare riferimento all’art. 27 che prevede che la persona giunga ad una “riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l’interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa”, e all’art. 118 che affida all’UEPE il compito di sollecitare “una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente

sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante il “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche*”;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 recante il “*Codice del terzo settore*”;

CONSIDERATO che l’UDEPE concorre a realizzare le attività previste dalla normativa vigente, finalizzate alla responsabilizzazione e al reinserimento sociale di persone sottoposte dall’Autorità Giudiziaria a misure e/o sanzioni di comunità, attraverso la predisposizione di progetti di intervento individualizzati;

CONSIDERATO che il si occupa di
.....
.....
.....

**TUTTO CIO’ PREMESSO
LE PARTI SI IMPEGNANO**

**ART. 1
OBIETTIVI SPECIFICI**

Il presente protocollo si propone di

- promuovere l’inclusione sociale di persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- promuovere la partecipazione attiva del soggetto autore di reato e della comunità locale nell’ambito di un processo dinamico di reintegrazione sociale, utile a rinsaldare il patto di cittadinanza leso dal reato;
- favorire la costituzione di una rete per l’accoglienza dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che si impegnano in attività gratuite a favore della collettività e/o risocializzanti.

**ART. 2
ATTIVITÀ**

Il presente protocollo prevede l’inserimento di persone per lo svolgimento di attività gratuita a favore della collettività. In particolare, i soggetti inseriti si adopereranno nelle seguenti attività:

Le predette attività saranno svolte presso le seguenti sedi operative:

Giorni e orari: _____

**ART. 3
DESTINATARI**

Destinatari del presente protocollo sono persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria in carico all'UDEPE di Trento

**ART. 4
IMPEGNI DELL'UDEPE**

L'UDEPE si impegna a:

- collaborare per sensibilizzare il contesto nel quale saranno inserite le persone segnalate;
- segnalare e presentare la persona da inserire per la realizzazione di quanto previsto dal presente protocollo anche in relazione ai contenuti del programma di trattamento individualizzato;
- comunicare il nominativo dell'operatore dell'UDEPE, con cui il referente dell'ente può rapportarsi per ogni eventuale necessità;
- promuovere e partecipare alle periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento;
- comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione che si discosti da quanto precedentemente concordato, disposta dalla magistratura o ritenuta necessaria dall'UDEPE.

**ART. 5
IMPEGNI DEL**

Ilsi impegna a:

- accogliere contestualmente nelle proprie strutture n. ____ soggetti, fatta salva la facoltà di aumentare tale capacità di inserimento, in relazione alle proprie esigenze e possibilità organizzative;
- indicare gli indirizzi delle sedi presso le quali si svolgerà quanto previsto dall'art.2;
- aggiornare costantemente l'UDEPE circa la disponibilità presso le proprie strutture delle attività previste dall'art. 2;
- collaborare con l'UDEPE alla realizzazione e valutazione del programma di trattamento individualizzato - per la parte di competenza inerente all'oggetto del presente protocollo- esplicitando gli impegni specifici, il numero di giorni, le ore, nonché le modalità di inserimento;
- consentire l'accesso presso le proprie sedi al personale dell'UDEPE, se necessario per le attività concordate;
- designare uno o più referenti incaricati di seguire le attività di cui all' art.2;

- segnalare all'UDEPE la necessità di modificare il programma di trattamento e/o comunicare tempestivamente l'insorgere di criticità che rischiano di compromettere la prosecuzione dell'attività;
- assumere gli oneri assicurativi ai sensi della normativa vigente, contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

L'ente indica quale referente per le attività previste dal presente protocollo:

Tel. _____ ; email _____

ART. 6 TAVOLO TECNICO

I soggetti firmatari, ai fini della corretta implementazione del protocollo, nonché della pianificazione strategica degli interventi, hanno facoltà di convocare un tavolo tecnico per il confronto periodico.

ART. 7 DURATA E DIRITTO DI RECESSO

Il presente protocollo ha la durata di un anno con efficacia dal momento della sottoscrizione e non comporta alcun onere economico per l'UDEPE.

È da intendersi tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta scritta, da comunicarsi ad opera di una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.

ART. 8 CONTROVERSIE

Per ogni controversia inerente all'applicazione o all'interpretazione del presente atto, è competente il Foro di Rovereto.

Luogo e data _____

Il Direttore dell'UDEPE

Il Rappresentante legale